

In questo numero	pag.		pag.
Editoriale di Cinzia Renzi	1	Focus	
Editoriale di Enzo Manunza	1	Commissione europea vs Regime Speciale IVA	14
In questo numero ...	2	Fiavet vs Contratto per gruppi della British Airways	14
Speciale Crociera	4	Ultime dall'ECTAA. Future iniziative legislative sulla protezione dei dati personali	15
Ultime dall'Ufficio Fiscale		Speciale PEC	17
Spesometro: le risposte alle domande fatte da Voi	6	Le Convenzioni Fiavet Servizi	18
Ultime dall'Ufficio Legale		Elenco Circolari	20
La revocatoria Alitalia	8	Elenco Seminari	20
Ulteriori approfondimenti sul Codice del Turismo	10	Riferimenti Fiavet	21

cuore d'acqua

SARDEGNA

www.sardegnaturismo.it

EDITORIALE di Enzo Manunza, Presidente Fiavet Servizi S.r.l.

Cari Colleghi,
è ormai di tutta evidenza la criticità finanziaria del periodo che stiamo vivendo. In questo contesto il lavoro svolto da Fiavet è, più che mai, di grande valore, considerato l'impegno politico con cui "difende" la categoria.



Da parte nostra, con Fiavet Servizi Srl, continuiamo la ricerca di Partner commerciali con cui stipulare convenzioni per far avere agli Associati ciò di cui necessitano alle migliori condizioni possibili. Da ultimo, ci siamo impegnati in una partnership per garantire alle Agenzie facenti parte della

Federazione il servizio PEC, che, a breve, diventerà obbligatorio per le imprese.

Inoltre, sono in corso trattative per attivare piattaforme per i pagamenti finanziari, accordi con i principali GDS, assicurazioni e sistemi di prenotazione aerea.

Sono obiettivi ambiziosi, che necessitano di un lavoro di strategia, fatto di attenzione ai minimi dettagli, i cui risultati si mostrano nell'arco del medio e lungo periodo. Il nostro auspicio è che, anche grazie a Fiavet Servizi, il confronto con i fornitori, che attualmente ci vede sempre più penalizzati, soprattutto con le compagnie aeree, avvenga su un piano paritario, in un contesto nel quale le Agenzie di Viaggi abbiano il giusto peso per supportare diritti e aspettative della categoria.

EDITORIALE di Cinzia Renzi, Presidente Fiavet

Cari Colleghi,
nella stagione estiva 2011 si è riscontrata una contrazione dei consumi pari a circa il 20% rispetto allo stesso numero



di prenotazioni avvenute nel 2010, dovuta alla preferenza per viaggi meno cari e più brevi e ad un calo nella scelta di viaggi a lungo raggio. Gli italiani, inoltre, hanno fatto ricorso ad acquisti fortemente ritardati e operati sottodata, costretti a fare i conti con un'incertezza economica che lascia ben poco spazio alla "concessione" di una vacanza.

Non mancano elementi positivi, i quali, tuttavia, non potranno portare matematicamente a pareggio una stagione estiva destinata a chiudersi con il segno meno.

La situazione è a macchia di leopardo: alcune regioni hanno mantenuto un trend in crescita anche se a tassi decrescenti rispetto al passato, altre, invece, hanno registrato presenze in calo rispetto a quelle degli anni precedenti. Per l'outgoing, invece, si registrano buone le performance di Spagna, Turchia e, in parte Grecia, mentre i soli Messico, Repubblica Dominicana e Kenya si confermano destinazioni a lungo raggio in salute. Il Mar Rosso, infine, continua a dimostrare di essere una meta che presenta

una combinazione di prezzo, qualità e fruibilità difficilmente riscontrabile in altre destinazioni.

A fronte di tali difficoltà l'aumento IVA dell'1% dell'aliquota ordinaria (dal 20% al 21%), che ci vede decisamente contrari, rischia di avere rilevanti effetti negativi, quali la contrazione dei consumi con un effetto recessivo sul PIL, una spinta inflazionistica ed una minore competitività dell'offerta turistica italiana nel mercato internazionale.

È, comunque, auspicabile che venga fissata a partire dalle operazioni effettuate dal 1° del mese successivo o del trimestre successivo alla data di entrata in vigore della Legge di conversione e ciò per evitare ovvi problemi applicativi per la liquidazione dell'IVA che avviene per masse, e non per singole operazioni, mensilmente o trimestralmente.

Ritengo, oltremodo, fondamentale ribadire la necessità di una profonda revisione del regime

speciale IVA per il comparto turistico (art. 74-ter del DPR n. 633/72), progetto che attualmente è in fase di stallo al Consiglio Europeo e per il quale abbiamo più volte sollecitato il riavvio dell'iter sia sul piano nazionale, con una lettera al Ministro del Turismo, Michela Vittoria Brambilla, che internazionale.

IN QUESTO NUMERO ...

... troverete le prime anticipazioni sulla **Convention d'Autunno** organizzata da Fiavet con MSC che Vi porteranno a navigare sulle acque dell'Arabia.

Particolare attenzione è stata rivolta alla questione **spesometro**: lo sportello fiscale racchiude le domande più frequenti poste all'attenzione del dottor Pierluigi Fiorentino, mentre, in tema legale, si è reputato di estrema importanza riportare il parere dell'ufficio legale Fiavet in merito alla **revocatoria Alitalia** e rendere noti gli **ulteriori approfondimenti sul Codice del Turismo**. Entrambi gli articoli sono stati curati dall'avvocato Federico Lucarelli.

Di estremo interesse anche il **Focus**. Alla segnalazione sul ricorso presentato dalla Commissione europea contro l'Italia per il regime speciale IVA, segue l'intervento della Commissione Trasporti Fiavet in merito al contratto per gruppi che la British Airways ha inviato alle AdV. Non manca, infine, lo spazio riservato all'ECTAA in cui vengono trattate le "Future iniziative legislative sulla protezione dei dati personali".

In risposta, poi, all'obbligatorietà di dotarsi della Posta Elettronica Certificata, c'è un articolo esplicativo sulla stessa, seguito dalle Convenzioni stipulate da Fiavet Servizi Srl per gli Associati Fiavet, dove si registra una nuova partnership, dedicata alla PEC.

La Fiavet News si chiude con l'elenco aggiornato delle Circolari pubblicate e visibili sul sito, i seminari in programma e i riferimenti utili per contattare le strutture centrali e territoriali.

Per ogni ulteriore informazione, per prendere visione delle circolari, dei comunicati, delle news, delle convenzioni e tanto altro, si invita a visitare il sito www.fiavet.it.

Vacanze in Sardegna? C'è un bonus per te.

La Regione Sardegna ti regala fino a 90 euro

La Regione Sardegna, a tutti i turisti che verranno nell'Isola in nave dal 2 maggio al 3 luglio, riconoscerà il **Bonus Sardo Vacanza** di 90 euro per almeno 3 persone e di 60 euro per 2 persone. Sarà sufficiente presentare i documenti di viaggio e di soggiorno attestanti almeno 3 notti di pernottamento. Informazioni presso i desk attrezzati nei porti della Sardegna. Vi saranno rimborsati al Vostro rientro a casa.

numero verde 800 403 640 | info su www.sardegnaturismo.it | e-mail infobonusvacanza@regione.sardegna.it



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEL TURISMO ARTIGIANATO E COMMERCIO
AGENZIA REGIONALE SARDEGNA PROMOZIONE

sardegna,
CUORE d'acqua

SARDEGNA



SPECIALE CROCIERA CONVENTION D'AUTUNNO FIAVET 2011

Crociera Abu Dhabi ed Emirati è quanto Fiavet ed MSC Crociere propongono quest'anno per la Convention d'Autunno. A bordo della MSC Lirica, ideale per chi apprezza gli ambienti casual e rilassati ma decorati lussuosi, navigherete sulle acque del Golfo Persico, vi rilasserete su spiagge di sabbia soffice ed esplorerete città ricche di tradizioni e meraviglie del mondo moderno.

Dalla metropoli cosmopolita Abu Dhabi, custode di una delle più grandi moschee del mondo, passando per Muscat, uno dei più grandi porti del mondo al tempo dell'antica Roma, muovendo per Al Fujairah, ricca di storia e dalle favolose spiagge, si approderà all'ultima città prevista: Dubai, ultramoderna ma ricchissima di tradizione.

Ogni ulteriore informazione sarà fornita nelle prossime settimane dalla Segreteria.



**EVENTO NAZIONALE FIAVET 2011****MSC LIRICA: 13 – 20 novembre***Abu Dhabi- Muscat – Al Fujairah, Khasab, Dubai, Abu Dhabi***SCHEDA D'ISCRIZIONE – 1 SCHEDA PER CABINA**

Agenzia/Ente/Altro: _____ Socio SI NO

Indirizzo _____ CAP _____ Città _____ Prov _____

☎ _____ / _____ ☎ _____ @ _____

PARTECIPANTI:

1. **Cognome** _____ **Nome** _____
 Luogo di nascita _____ Data ____ / ____ / ____ Nazionalità _____
 Passaporto numero _____ Data scadenza ____ / ____ / ____

2. **Cognome** _____ **Nome** _____
 Luogo di nascita _____ Data ____ / ____ / ____ Nazionalità _____
 Passaporto numero _____ Data scadenza ____ / ____ / ____

3. **Cognome** _____ **Nome** _____
 Luogo di nascita _____ Data ____ / ____ / ____ Nazionalità _____
 Passaporto numero _____ Data scadenza ____ / ____ / ____

4. **Cognome** _____ **Nome** _____
 Luogo di nascita _____ Data ____ / ____ / ____ Nazionalità _____
 Passaporto numero _____ Data scadenza ____ / ____ / ____

SISTEMAZIONE IN CABINA interna esterna
 singola doppia tripla quadrupla

DOCUMENTI RICHIESTI: *Passaporto con validità di 6 mesi antecedenti alla scadenza (Prego notare che non saranno ritenuti validi ai fini dell'imbarco altri documenti quali patente di guida o carte di credito).*

Aeroporto di partenza (12 novembre con arrivo il 13 novembre) e ritorno (20 novembre)

Milano Malpensa Catania
 Verona Roma Fiumicino

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (sistemazione in cabina doppia)

Quota socio cabina interna	(a pax) € 945,00	n° _____	€ _____
Quota socio cabina esterna	(a pax) € 1.045,00	n° _____	€ _____
Quota non socio cabina interna	(a pax) € 1.045,00	n° _____	€ _____
Quota non socio cabina esterna	(a pax) € 1.145,00	n° _____	€ _____
Quota 3°- 4° letto Adt	€ 700,00	n° _____	€ _____
Chd fino a 14 anni	€ 600,00. a pax (sec. disponibilità)	n° _____	€ _____
Supplemento singola + 80% della quota	€ _____	n° _____	€ _____
	TOTALE		€ _____

La quota comprende l'iscrizione all'evento, la crociera dal porto di partenza a quello di arrivo, i trasferimenti per e dalla nave, la quota di iscrizione, le tasse portuali, la partecipazione ai lavori, la sistemazione in cabina con trattamento di pensione completa incluse bevande ai pasti, le assicurazioni Assistenza medica alla persona e assicurazione bagaglio, serata di gala con menù speciale, utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, discoteca, biblioteca, partecipazione alle attività di animazione di bordo (giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, feste, serate a tema ecc), spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo, balli e feste in programma tutte le sere durante la crociera, mezzi di imbarco e di sbarco nei vari scali.. Per eventuali esigenze particolari (bambini, diversamente abili, ecc.) contattare la segreteria (06/5883101).

N.B. La quota non comprende il trasporto dalla città di residenza all'aeroporto di partenza ed il rientro, le escursioni ed i tour organizzati, le quote di servizio pari ad euro 7,0 per persona/giorno.

La scheda debitamente compilata dovrà pervenire entro e non oltre il 20 ottobre 2011.

PAGAMENTO: Bonifico bancario a FIAVET CONGRESSO - Banca di Credito Cooperativo - IBAN IT2610832703247000000000066



Ultime dall'Ufficio Fiscale

Spesometro: le risposte alle domande fatte da Voi

a cura di Pierluigi Fiorentino

Quali sanzioni vengono comminate nel caso si faccia una comunicazione incompleta o errata all'Agenzie delle Entrate?

“L'omessa trasmissione della comunicazione, nonché l'invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 2.065,00, ciò in base alle disposizioni contenute nell'art.11 del Decreto Legislativo n.471 del 18 dicembre 1997, richiamato dall'art.21. comma 1, del Decreto Legge n.78/2010”.

Vengono esplicitamente esclusi i pagamenti effettuati tramite carte di credito, debito o prepagate e la IATA ha indicato che la comunicazione deve farsi per le operazioni effettuate in contanti. Come dobbiamo comportarci con le operazioni saldate con bonifico o assegno?

“Pur se i bonifici bancari e gli assegni bancari e circolari sono tracciabili, non sono stati considerati nella norma che ha escluso le operazioni regolate con carte di credito/debito e prepagate, come altrettanti casi di esclusione dalla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA. Pertanto, anche l'operazione regolata con bonifico bancario dovrà essere inclusa nella suddetta comunicazione.”

Nel Format IATA/BSP da compilare viene richiesto di indicare i soli pagamenti avvenuti in contanti. E per quelli effettuati tramite bonifico o assegno? Inoltre, come gestire la vendita dei biglietti alle ditte: è necessario effettuare una qualche comunicazione in caso di importo superiore a euro 3.600,00?

“L'art.7, comma 2, lettera o), del Decreto Legge n.70 del 13 maggio 2011 (che ha modificato l'art.7, comma 6, del DPR n.605 del 29 settembre 1973) ha escluso dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA a carico di imprese e professionisti (introdotta dall'art. 21 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito in Legge del 30 luglio 2010, n. 122) che le pongono in essere, le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA – e quindi soltanto nei confronti di clienti privati consumatori –, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di

debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione. In pratica saranno le società che gestiscono le transazioni con tali carte a dover comunicare gli estremi delle operazioni. A tale ultimo riguardo, l'Amministrazione finanziaria, nella Circolare del 30 maggio 2011, n. 24/E, ha evidenziato che non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia. Pertanto ove il pagamento venga eseguito con tali ultime carte, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione. La recente manovra correttiva ha completato la disciplina dell'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA con riguardo all'esclusione dall'adempimento delle fattispecie effettuate nei confronti di soggetti non passivi, il cui corrispettivo sia stato assolto mediante carte di credito, debito o prepagate, emesse da intermediari residenti. Il Decreto Legge n. 98/2011 ha, poi, integrato la suddetta disposizione, con l'inserimento del comma 1-ter del DPR n. 605/1973, per effetto del quale tali soggetti finanziari sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate le predette operazioni, secondo le modalità ed i termini che saranno successivamente individuati con un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il prospetto riepilogativo predisposto da IATA / BSP prevede la possibilità di inserimento di 4 diverse tipologie di soggetti acquirenti del biglietto aereo: 1) soggetti non titolari di partita IVA ma con codice fiscale italiano; 2) soggetti titolari di partita IVA; 3) soggetti non residenti privi di codice fiscale persona fisica e 4) soggetti non residenti privi di codice fiscale persona giuridica.

A nostro modesto avviso, si dovrebbe innanzitutto distinguere l'attività di intermediazione da quella di organizzazione. Nella seconda fattispecie l'acquisto viene effettuato dall'Agenzia di Viaggi in nome proprio e per conto del cliente e quindi ci sembra corretto indicare la tipologia n. 2) e la partita IVA della stessa Agenzia di Viaggi. Ciò eviterebbe anche una duplicazione nella comunicazione. Per i biglietti venduti invece in regime di intermediazione, e cioè in nome e per conto del cliente, si dovranno utilizzare le tipologie di acquirenti del singolo biglietto aereo di importo uguale o superiore a € 3.600 (il biglietto aereo vale come scontrino fiscale) che hanno

effettuato il pagamento in contanti, che può anche non coincidere con il passeggero, ad esclusione del pagamento effettuato con carte di credito, debito o prepagate di cui sopra.”

Un'agenzia viaggi che abbia sia operazioni B2C che B2B deve indicare entrambe le tipologie nello "spesometro"? Il limite di importo è di euro 3.600,00 per le prime e di 25.000,00 per le seconde? Oppure per il 2010 il limite è per tutti i tipi di operazione di euro 25.000,00?

“Entrambe le operazioni B2B e B2C devono essere comunicate.

Con riferimento al periodo del 2010 andranno comunicate le operazioni rilevanti ai fini IVA B2B di importo non inferiore alla soglia di € 25.000. La comunicazione andrà inviata entro il prossimo 31 ottobre.

Non c'è contestualità di applicazione della soglia con l'altra di € 3.600.

La soglia di € 3.600 IVA inclusa (€ 3.000 + IVA) riguarda il 2011 sia per le operazioni B2C sia B2B.

La soglia per le operazioni rientranti nel regime speciale IVA dell'art. 74-ter, del DPR n. 633/72 effettuate nel 2011 è sempre di € 3.600 sia per le operazioni B2B sia B2C.

B2B dal 1/1/2011.

B2C dal 1/7/2011.”

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che dispongono di partita IVA comunitaria, è comunque necessario indicare anche i dati di un legale rappresentante?

“Come si evince dall'ultima versione delle specifiche tecniche del tracciato record per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (prot. 2011/92846 “Disposizioni integrative e correttive del provvedimento del 22 dicembre 2010, prot. 2010/184182) “i dati identificativi della controparte persona giuridica” (denominazione, ditta o ragione sociale / città estera della sede legale / stato estero della sede legale / indirizzo estero della sede legale) “sono da considerarsi in alternativa ai dati del soggetto persona fisica non residente, ad esclusione dei casi di società, associazioni, o altre organizzazioni senza personalità giuridica. In tali casi devono essere indicati anche gli estremi anagrafici di una delle persone che ne hanno la rappresentanza”.

Il limite di euro 3.600,00 è valido anche per operazioni fuori dall'U.E.?

La Circolare dell'Agenzie delle Entrate del 30 maggio 2011, n.24/E e la Risposta della Direzione Centrale Accertamento del 28 giugno 2011, prot.n.2011/86284 precisano che relativamente alle operazioni effettuate dalle Agenzie di Viaggi, ivi inclusi i Tour Operator, per le operazioni di organizzazione di pacchetti e servizi turistici, rientranti nel regime speciale ai sensi dell'art.74-ter, del DPR n.633/72, il limite per la comunicazione è sempre pari e euro 3.600,00. Nessuna ulteriore distinzione viene effettuata relativamente agli ammontari per viaggi nella Unione Europea o extra U.E.”

Nel caso in cui venga venduto una pacchetto viaggio superiore a euro 3.600,00 ad un numero di persone superiore a 1 e la quota di ciascuno non supera euro 3.600,00, è necessario effettuare la comunicazione? E nel caso in cui, invece, la singola quota superi euro 3.600,00, debbono effettuarsi tante comunicazioni quanti sono i partecipanti? La stessa domanda per i casi di gruppi numerosi e nuclei familiari.

“In risposta ai diversi quesiti, in generale per la comunicazione in oggetto si dovrà fare riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA e quindi alla relativa fattura emessa ai sensi dell'art. 74-ter, del DPR n. 633/72 ed alla conseguente annotazione dei corrispettivi nel registro IVA dei corrispettivi tenuto sempre in base all'art. 74-ter, del DPR n. 633/72.

Inoltre, l'importo di euro 3.600,00 va riferito al corrispettivo globale dell'intero pacchetto o servizio turistico, nonché al committente effettivo. Pertanto se è stato stipulato un unico contratto di compravendita di pacchetto turistico sottoscritto dal relativo contraente di valore non inferiore a euro 3.600,00 per il quale viene emesso un unico estratto-conto e soprattutto un'unica fattura allo stesso intestata, emessa ai sensi dell'art. 74-ter, del DPR n. 633/72, e di conseguenza l'importo viene annotato nel registro dei corrispettivi, sempre tenuto ai sensi dello stesso articolo, si dovrà procedere alla comunicazione anche se le singole quote di partecipazione sono di importo inferiore.”

LE CIRCOLARI FIAVET SUL TEMA IN OGGETTO SONO LE SEGUENTI:

1. del 23 dicembre 2010, n. 156;
2. del 30 maggio 2011, n. 44;
3. del 30 giugno 2011, n. 50;
4. dell'11 agosto 2011, n. 60;
5. del 23 agosto 2011, n. 61.

Ultime dall'Ufficio Legale

La revocatoria Alitalia

In riferimento alla recente comunicazione di Alitalia in amministrazione straordinaria inviata alle Agenzie di Viaggio con la richiesta della restituzione in revocatoria di somme corrisposte a titolo di provvigioni maturate sulle vendite di biglietteria aerea, Fiavet è intervenuta inviando subito una comunicazione al Presidente della Compagnia e predisponendo una lettera-tipo che gli Associati potranno utilizzare in risposta alla suddetta comunicazione Alitalia.

L'allegato è scaricabile dal sito www.fiavet.it – dopo aver effettuato l'accesso con la password – ed è legato al testo intitolato "Alitalia-Richiesta di restituzione provvigioni" che si trova, alternativamente, nella home-page o nella parte riservata alle news.

Il Parere dell'Ufficio Legale Fiavet sulla revocatoria Alitalia

a cura dell'Avv. Federico Lucarelli

In primo luogo, stante la probabile prossima promozione da parte di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. in Amministrazione Straordinaria di innumerevoli azioni revocatorie nei confronti delle singole agenzie mandatarie (peraltro già paventate nelle recenti raccomandate), si ritiene opportuno, affinché ogni agente possa valutare la tempestività o meno delle richieste ricevute, chiarire che tali azioni, ai sensi dell'art. 69 bis della Legge Fallimentare (norma introdotta dalla riforma di cui al D. Lgs. n. 5 del 2006), "non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto".

Ciò detto in merito ai termini di decadenza dell'azione, giova ora analizzare l'art. 67 della Legge Fallimentare che disciplina l'azione revocatoria nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali (v., nell'ambito dell'amministrazione straordinaria, l'art. 91 del D. Lgs. n. 270 del 1999, a mente del quale "il commissario straordinario ed il curatore dell'impresa dichiarata insolvente possono proporre l'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare...").

In via generale, tale norma distingue gli atti revocabili in negozi "anomali" ed in quelli "normali", all'uopo chiarendo che, nel primo caso (comma 1), la conoscenza dello stato d'insolvenza è presunta a favore della procedura fallimentare, mentre, nel secondo caso (comma 2), la regola è quella ordinaria, cioè è il Curatore fallimentare che deve dimostrare che il convenuto fosse consapevole del dissesto del debitore fallito (c.d. "scientia decotiois"). Orbene, appare evidente, alla luce di tale distinzione, che la fattispecie in esame – avendo ad oggetto un atto "normale" concernente "i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili

... se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento" – rientra nelle ipotesi in cui il Curatore, ove voglia agire in revocatoria, deve provare che "l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore" (ipotesi che non appare realizzabile, poiché non vi sono elementi certi ed obiettivi che il comparto agenziale fosse a conoscenza dello stato di decozione dell'Alitalia).

Chiarito quanto sopra, è necessario analizzare il terzo comma del citato art. 67 L.F., onde verificare se i pagamenti delle provvigioni derivanti dal rapporto intercorrente tra l'Alitalia e le agenzie di viaggio abilitate alla vendita della biglietteria aerea, siano o meno atti soggetti a revocatoria da parte dell'Amministrazione Straordinaria.

A tal riguardo, a mente di detto terzo comma, lettere a) ed f), sono annoverate tra le fattispecie di atti **esenti** dall'azione revocatoria: "a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso ... f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuati da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito".

Entrambe le fattispecie di esenzione sembrano includere il rapporto di mandato tra l'Alitalia e le agenzie di viaggio.

Ed infatti, non vi è dubbio che, nell'ipotesi di cui alla lettera a), debbano rientrare i rapporti commerciali (quali quelli in esame) consolidati nel tempo e con condizioni di pagamento regolate da contratti formali (come accade tra le agenzie di viaggio e i vettori del circuito IATA).

In particolare, considerando che detta norma è finalizzata proprio a garantire le aziende fornitrici di servizi essenziali da un'eventuale insolvenza di un acquirente in difficoltà economica e, di converso,

ad evitare che le medesime aziende possano rifiutare la fornitura, contribuendo così a rendere irreversibile una situazione già difficile, appare evidente che i pagamenti delle provvigioni in favore delle agenzie di viaggio, essendo la controprestazione di un rapporto costante di fornitura di un servizio indispensabile per la società mandante (quale quello dell'emissione della biglietteria, cioè di distribuzione su vasta scala dei servizi aerei costituenti l'attività sociale principale di Alitalia), non possono essere soggette ad azione revocatoria.


Anche l'esenzione di cui alla lettera f) – che alcuni interpreti^[1] hanno considerato una mera specificazione di quella più generale di cui alla lettera a) – risponde ad esigenze di conservazione e continuazione dell'attività di impresa (che trova una delle prime attuazioni proprio nel contributo lavorativo dei collaboratori) rispetto ad altri interessi. La ratio della norma è, infatti, quella di favorire la conservazione dell'attività in periodo di crisi, evitando che la minaccia di future revocatorie disincentivi la prestazione di lavoro o, comunque, la collaborazione dei soggetti necessari al perseguimento dell'attività.

Secondo la dottrina prevalente^[2], detta esenzione risulta comprendere sia i soggetti che hanno instaurato un rapporto di lavoro subordinato, sia coloro che hanno svolto una funzione collaborativa e/o parasubordinata nell'ambito dell'impresa (come i collaboratori a progetto), sia i rapporti di agenzia (che l'art. 409, n. 3 c.p.c. associa ai rapporti di lavoro), con esclusione solo di coloro che hanno prestato i propri servizi in favore del fallito in maniera del tutto occasionale.

Alla luce di ciò, anche la fattispecie derivante dal procacciamento stabile di contratti di trasporto aereo a favore del vettore svolta dalle agenzie di viaggio (che rinvia alle figure tipiche del contratto di agenzia di cui agli artt. 1742 e ss. c.c. o, comunque, del contratto di mandato di cui agli artt. 1703 e ss. c.c.) deve ritenersi compresa nell'ambito di tale esenzione.

In conclusione, si ritiene pertanto che le agenzie nei confronti delle quali l'Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. in Amministrazione Straordinaria promuoverà le azioni revocatorie, potranno opporre, in sede di costituzione, preliminarmente la prescrizione triennale (ove maturata) o, comunque, l'esenzione dei pagamenti delle provvigioni

dagli atti soggetti a revocatoria ai sensi delle lettere a) ed f) dell'art. 67, III comma, L.F., nonché comunque, nel merito, pur essendo l'onere della prova a carico della parte istante, dimostrare la propria inscienza decotinis (tale da indurre, ragionevolmente, un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza a convincersi della normalità della situazione economica dell'imprenditore).



1 Fondazione Luca Pacioli, "La nuova revocatoria fallimentare", Circolare n. 21 del 30 giugno 2005.

2 Tarzia, "Le esenzioni (vecchie e nuove) dell'azione revocatoria fallimentare nella recente riforma"; Caiafa, "Nuovo diritto delle procedure concorsuali", pagg. 299 e ss.; Pajardi – Paluchowsky, "Manuale di diritto fallimentare", Milano 2008; Ruotolo, "Studio n. 6113/I" Consiglio Nazionale del Notariato; Fondazione Luca Pacioli, op. cit.

Ulteriori approfondimenti sul Codice del Turismo

Dopo i primi commenti sul codice del turismo pubblicati nella Fiavet News dei mesi di maggio e giugno, riportiamo gli ultimi e più esaustivi approfondimenti dell'Avvocato Federico Lucarelli al decreto legislativo n.79 del 23 maggio 2011.

Problematiche di incostituzionalità per violazione delle competenze legislative regionali: il nuovo testo approvato sembra nettamente migliorativo sotto l'aspetto in commento, tenuto conto che sono state molte le parti emendate ed eliminate che riservavano alla competenza statale (anche tramite l'emissione di D.P.C.M.) la disciplina di molteplici aspetti della materia turistica. L'impianto generale dell'intervento normativo, unitamente ai rimandi con decretazione di provenienza ministeriale, aveva le più forti resistenze e dubbi di Costituzionalità, rispetto all'attribuzione della competenza normativa in materia di Turismo alle Regioni, ai sensi dell'art. 117, IV comma Costituzionale (che avevano portato al parere negativo sullo schema del Codice del Turismo, della Conferenza Permanente Stato, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano). Nella nuova stesura il legislatore statale ha mantenuto esclusivamente un profilo più attinente ai concetti di intervento di "svecchiamento", operando secondo il principio di sussidiarietà, nonchè di "recepimento" dei nuovi orientamenti Giurisprudenziali, che è molto meglio difendibile nell'eventuale scrutinio da parte della Corte Costituzionale;

titolo I capo II definizione di "imprese turistiche": sotto tale capo è da plaudire sia l'**art. 4**, dove rispetto ad una definizione omnicomprensiva di impresa turistica, la stessa è stata ricalibrata con indicazione prevalente rispetto alle attività di agenti di viaggio (organizzazione, produzione, commercializzazione e d'intermediazione dei servizi turistici), sia il collegato **articolo 5** sulle "imprese turistiche" senza scopo di lucro, il quale ultimo imporrà a tutto il fenomeno dell'associazionismo culturale e ricreativo, che voglia svolgere attività in tale settore, di rispettare le medesime identiche regole delle imprese con scopo di lucro, ferma la loro operatività limitata esclusivamente agli associati";

titolo IV agenzie di viaggi e turismo: tale titolo contempla in tutto 4 articoli (art. 18-21). Si tratta della parte pubblicitaria relativa alle agenzie di viaggio. Innanzitutto è apprezzabile il II comma dell'**art. 18** dove i vettori, ove svolgano anche l'organizzazione di viaggi, crociere ed escursioni o comunque comprendano prestazioni

o servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente relativi al trasporto, rientrano nella definizione di agenzie di viaggi, con conseguente necessità di ottenere la relativa autorizzazione. Il comma IV, invece recupera una norma inattuata della legge 135/2001, imponendo un regime uniforme per le cauzioni imposte nelle varie Regioni al fine del rilascio dell'autorizzazione delle agenzie di viaggi.

Si segnala esclusivamente che nella direttiva Bolkestein, come attuata in Italia di recente, proprio l'imposizione delle cauzioni ed oneri economici "all'ingresso", di settori commerciali, è stata ritenuta un ostacolo da eliminare per la liberalizzazione dei servizi commerciali. Vedremo come si coniugheranno queste due normative.

Molto apprezzabili sono i commi dal V all'VIII, tenuto conto che - con precedenti molto rari nel diritto vigente, quali ad esempio il mondo assicurativo e bancario, - le stesse disposizioni impongono il divieto per soggetti commerciali che non sono agenti di viaggio di utilizzare i termini "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio", pena la sanzione amministrativa che sarà stabilita dalle Regioni (speriamo con importi molto salati) e con obbligo ai soggetti che sono in tale situazione di adeguarsi entro un anno. Ciò darà un ulteriore strumento per poter eliminare fenomeni di abusivismo che sfruttano una nomenclatura accattivante, richiamante il mondo dell'agenzia di viaggio (promotori di viaggio, consulenti di viaggio, etc.) che in realtà sono fenomeni di un abusivismo ai margini della norma. Il comma IX, invece, mi sembra appositamente tagliato per il recente fenomeno degli "smart box", che salvaguarda l'esigenza che il produttore degli "smart box" sia un agente di viaggio, ferma la possibilità che la commercializzazione avvenga anche tramite catene distributive commerciali non rientranti nell'area agenziale.

L'**art. 21** recepisce sia gli art. 3 e 4 del Decreto legislativo 23 novembre 1991 n. 392 (che aveva recepito la direttiva CEE 82/470), riaffermando l'esigenza che nelle leggi regionali e delle Province Autonome l'attività di agente di viaggio può essere autorizzata solo provando il possesso di requisiti professionali, di onorabilità finanziaria.

titolo V (nello schema di decreto in realtà indicato come Titolo I) capo I "contratti del turismo organizzato" (art. 32-51). Tali articoli sostituiscono gli art 80 -100 del Codice del Consumo. L'**art. 3** comma II peraltro conferma l'abrogazione della CCV - Convenzione Internazionale sul contratto di viaggio 23.04.1970, resa esecutiva in Italia con legge 27.12.1977 n. 1084 al momento in cui diventerà efficace la denuncia dello Stato Italiano di tale Convenzione.

Sotto tale parte, innanzitutto, si nota il II comma dell'**art. 32**. In tale disposizione il legislatore ha mantenuto una singolare "disciplina" dello *ius poenitendi*, cioè il diritto di recesso del consumatore per quanto riguarda i contratti a distanza. Ed infatti, pur richiamandolo, ha rimesso al professionista il potere di comunicare per iscritto l'esclusione del diritto di recesso. Salvo pensare ad interpretazioni correttive del senso letterale, la stessa darà la possibilità, anche nei contratti a distanza, di specificare preventivamente che non sarà riconosciuto il diritto di recesso e pertanto lo stesso non opererà (una sorta di diritto potestativo). Si segnala, comunque, che dalla lettura della relazione illustrativa sembrerebbe invece che la norma vada interpretata esclusivamente per i last minute ed i last second.

La nuova definizione di organizzatore di viaggio secondo l'**art. 33** lettera a) ha incluso nella definizione anche i T.O. e le "piattaforme" on-line, ricomprendendo anche il fenomeno del "pacchetto dinamico".

Ed infatti verrà considerato organizzatore anche colui che utilizzerà un "*sistema di comunicazione a distanza mettendo a disposizione del turista la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione*".

Nell'**art. 34**, che riporta la definizione di pacchetti turistici, si segnala l'eliminazione, rispetto al testo del I comma dell'art. 84 del Codice del Consumo, della limitazione secondo cui non potevano essere considerati pacchetti, i viaggi, i circuiti che erano di durata inferiore alle 24 ore, ovvero non comprendessero almeno una notte: si deve allo stato, quindi, ritenere che qualsiasi tipo di combinazione di due dei tre servizi turistici caratteristici (trasporto, alloggio o servizi turistici non accessori ai primi due), anche se di durata inferiore alle 24 ore o non comprendente almeno una notte, debba considerarsi pacchetto turistico (si pensi, ad esempio, alle escursioni ed alle gite di un solo giorno).

Nell'**art. 35 "Forma dei Contratti turistici"**, va notata l'aggiunta apportata al testo originario del II comma della corrispondente norma del Codice del Consumo (art. 85) in riferimento ai pacchetti venduti per via telematica. In tal caso il venditore che si occupa di procurare a terzi anche per via telematica un servizio turistico disaggregato (alloggio; trasporto, etc.) è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio.

L'**art. 36**, che disciplina gli "**Elementi del contratto di vendita dei pacchetti turistici**" è pressoché identico al testo dell'omologa norma Codice del Consumo (art. 86). Le uniche due differenze che si colgono sono le seguenti: a) abrogazione della necessità di indicazione dei presupposti e modalità d'intervento del Fondo di Garanzia (lettera f art. 86 Codice Consumo); b) inclusione di una nuova lettera g) che prescrive, ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, "*l'obbligo di nome del vettore e la sua eventuale non conformità alla regolamentazione dell'Unione Europea*".

L'**art. 38, "Opuscolo informativo"**, è pressoché corrispondente all'omologo art. 88 del Codice del Consumo. Si segnalano esclusivamente: a) l'ampliamento della lettera b), del comma 1, ove è stata inserita, in riferimento all'ubicazione dell'albergo, la locuzione "... con particolare riguardo alla distanza dalle attrazioni turistiche di luogo"; b) nonché la nuova lettera i), con l'indicazione degli "estremi della copertura obbligatoria, delle eventuali polizze assicurative e facoltative a copertura delle spese sostenute dal Turista per l'annullamento del contratto, per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché delle ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione al contratto".

Nell'**art. 43**, corrispondente al precedente art. 93 del Codice del Consumo, disciplinante il mancato od inesatto adempimento del pacchetto di viaggio, è stata aggiunta la "**locuzione**" "*si considerano inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi dei servizi promessi e pubblicizzati*". Dopo i numerosi interventi effettuati anche da Fiavet su testi che erano partiti in maniera molto più penalizzante per il comparto agenziale, la modifica si è trasformata in una aggiunta pleonastica, che conferma la responsabilità del T.O. che abbia esplicitato particolari qualità e standard dei propri

servizi nei cataloghi o nel materiale pubblicitario, mentre non creerà responsabilità nel caso in cui non abbia ritenuto di esplicitare livelli e classificazioni di alcuni servizi pubblicizzati, in quanto gli alberghi o strutture in alcune mete non siano classificabili secondo un regime pubblicitario.

Nell'art. 45, "Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona", in conseguenza della abrogazione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), il riferimento ai limiti risarcitori è ora previsto, rispetto al precedente testo dell'art. 95 del Codice del Consumo, alle Convenzioni internazionali che disciplinano prestazioni che formano oggetto del pacchetto, con esplicito richiamo, quanto al settore dei servizi alberghieri, agli art. 1783 e 1784 del codice Civile, che riguardano la responsabilità per le cose portate o consegnate in albergo.

L'art. 47 è nuovo ed introduce e codifica il "danno da vacanza rovinata". Così come codificato, il danno che originariamente è stato pensato dalla Corte di Giustizia come danno morale, viene sostanzialmente "contrattualizzato". Sia in quanto risponde al criterio della non scarsa importanza dell'art. 1455 (sull'inadempimento e risoluzione del contratto), sia in quanto il risarcimento è legato a due criteri (tempo di vacanza inutilmente trascorso e "irripetibilità dell'occasione perduta") che obiettivamente sono più criteri obiettivi di minor fruizione, dal lato patrimoniale, dei servizi acquistati, che non criteri basati sulla lesione del bene immateriale, quale il godimento psicofisico, che ha sempre caratterizzato questa tipologia di danno.

L'art. 49 sul reclamo si è raggiunto un buon compromesso. Se da una parte non è passata la nostra richiesta di codificare il termine di 10 giorni per l'invio del reclamo quale termine di decadenza, dall'altro l'inserimento del richiamo all'art. 1227 del Codice Civile, introduce un criterio di responsabilizzazione del consumatore per il reclamo, che potrebbe comportare anche una sua responsabilità concorrente nella produzione del danno, con riduzione della quantificazione dello stesso.

Gli art. 50 e 51, infine vanno letti unitariamente, tenuto conto che costituiscono il compromesso trovato soprattutto in merito alle polizze non obbligatorie, in particolare, a quella relativa alla garanzia dell'immediato rientro del turista o per il fallimento dell'intermediario

che inizialmente erano state proposte come alternativa secca al Fondo di garanzia pubblico. Invece il comma II dell'art. 51 le ha previste come facoltative. Il mantenimento invece del Fondo di garanzia pubblico dell'art. 51 è un fatto certamente positivo, che va ulteriormente valorizzato richiedendo di riscrivere i criteri di gestione e di funzionamento con l'emissione del nuovo D.M. previsto dal comma VI dell'art. 51.

Capo III - La qualità del servizio e la soluzione alle controversie.

Gli ultimi quattro articoli del Codice (artt. 66 - 69) sono dedicati a forme di garanzia di qualità del servizio ed a strumenti per la composizione bonaria delle vertenze. Oltre la previsione dell'adozione della Carta dei Servizi Turistici Pubblici da parte delle Pubbliche Autorità, che svolgano servizi turistici nell'ambito della loro attività istituzionale (art. 66), l'art. 67 richiama la procedura di mediazione di cui al D.Lgs. 4.03.2010 n. 28 anche per il contenzioso turistico. Ove il consumatore accetti di sottoscrivere la clausola di mediazione nell'ambito del contratto di prestazione dei servizi turistici, ciò comporterà l'eventuale improcedibilità dell'avvio del contenzioso giudiziale avanti la magistratura ordinaria, ove non sia proceduto al previo espletamento della procedura di mediazione. Tale strumento di deflazione del contenzioso, unitamente alle procedure di negoziazione volontaria o paritetica ed alle procedure di conciliazione innanzi alle Commissioni Arbitrali o Conciliative e bilaterali tra imprese e consumatori già esistenti, costituiscono il "pacchetto di misure" per deflazionare il contenzioso turistico. Sempre in tale ottica, ma nell'ambito di una gestione pubblica per eventuali reclami, gli art. 68 e 69 istituiscono presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività nel Turismo un "Call Center" presso il quale i turisti possono proporre istanze e richieste e reclami nei confronti degli operatori turistici. A seguito di tali istanze il Dipartimento avvierà una istruttoria, che dovrà concludersi entro 45 giorni.



Brillanti, Innovativi, Migliori

In Amadeus vogliamo essere Brillanti, Innovativi, Migliori

Lo staff di Amadeus coordina in tutto il mondo i propri sforzi per supportarti nel raggiungimento di obiettivi Brillanti.

Il nostro approccio Innovativo vuole accrescere il valore di ogni singolo elemento del viaggio.

Ambiamo ad offrire servizi e soluzioni Migliori

per aiutarti a ottenere eccellenti risultati di business.

Insieme possiamo essere Brillanti, Innovativi, Migliori per il settore dei viaggi e del turismo del futuro.

Focus

» **COMMISSIONE EUROPEA VS REGIME SPECIALE IVA**

» **FAVET VS CONTRATTO PER GRUPPI DELLA BRITISH AIRWAYS**

» **ULTIME DALL'ECTAA. FUTURE INIZIATIVE LEGISLATIVE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (a seguire tabella sul glossario).**

COMMISSIONE EUROPEA VS REGIME SPECIALE IVA

A seguito del ricorso presentato dalla Commissione europea contro l'Italia (Causa C-236/11) per aver applicato il regime speciale IVA (disciplinato dall'art.74-ter del DPR n.633/72) anche quando il servizio di viaggio è venduto ad una persona diversa dal viaggiatore, si è formalmente avviato il giudizio avanti la Corte di Giustizia europea.

Fondamentalmente la Commissione europea contesta l'applicazione da parte della Repubblica italiana del regime speciale IVA delle Agenzie di Viaggio e Turismo, compresi i Tour Operator, anche alle operazioni realizzate fra Agenzie di Viaggi e non solo limitatamente ai servizi prestati ai viaggiatori, come invece sostiene la Commissione europea, violando le disposizioni della normativa in materia di IVA.

Nel frattempo altre quattro cause sono formalmente state intraprese avverso la Repubblica Ceca, la Grecia, la Polonia e la Spagna, sulle nove procedure d'infrazione complessive. In tutti i casi si tratta, in buona sostanza, della stessa infrazione la quale consiste nell'estensione del regime speciale IVA anche alle vendite del pacchetto/servizio turistico da parte delle Agenzie di Viaggi ad altre Agenzie per la successiva rivendita (cosiddette compravendite di pacchetti e servizi turistici a quotazioni nette).

La Commissione europea conclude le sue considerazioni argomentando che cinque delle sei versioni ufficiali adottano il termine "viaggiatore" sia nel testo previgente dell'art.26 della 6^a Direttiva, sia negli artt.306-310 della Direttiva sull'IVA attualmente in vigore.

L'unica eccezione si può trovare nella versione inglese che utilizza il termine "cliente" nell'art.306 della Direttiva IVA. Tuttavia, anche qui, negli artt.307-310 viene utilizzata la nozione di "viaggiatore", ad indicare l'erroneo utilizzo della parola "cliente" nell'art.306.

La Commissione europea considera, inoltre, preminente la prevenzione del rischio di doppia tassazione che le Agenzie di Viaggi di alcuni Stati membri sarebbero costrette a subire se l'IVA sui servizi acquistati non fosse più detraibile in quanto il servizio ricadrebbe nell'ambito di applicazione del regime speciale IVA.

Da ultimo si segnala come non venga considerato che lo scopo del regime speciale IVA verrebbe conseguito con maggior aderenza se si potesse ritenere applicabile il regime speciale IVA anche alle transazioni tra Agenzie di Viaggi.

FAVET, in coordinamento costante con ECTAA, è impegnata nel costante monitoraggio della situazione, al fine di agire prontamente con l'evolversi degli eventi.

FAVET VS CONTRATTO PER GRUPPI DELLA BRITISH AIRWAYS

In merito alla comunicazione inviata alle Agenzie di Viaggio che vuole che il contratto per gruppi debba essere firmato e timbrato per accettazione, FAVET ha provveduto a segnalare le proprie osservazioni alla British Airways.

A tal proposito le nostre osservazioni sono le seguenti:

1. il tasso di imposizione fisiologicamente ricorrente nella gestione di rapporti c.d. "piramidali", come avviene anche nel caso delle compagnie aeree, è ampiamente superato;
2. tale contratto, anziché essere basato su un accordo intervenuto tra le parti in senso consensuale e stabile fino a rinegoziazione del consenso ed eventuale modifica, in realtà è un rapporto meramente potestativo, in quanto il suo contenuto, sebbene nel testo originale concordato (o meglio imposto), in realtà può mutare solamente su iniziativa del vettore. Tale natura contrattuale pare tradire proprio lo spirito della nozione di contratto, quale accordo di due o più parti per regolamentare o estinguere tra loro il rapporto giuridico patrimoniale ai sensi dell'art.1321 cod.civ. In tal caso, infatti, il consenso inizialmente generato viene, via via, imposto da una sola parte, sullo stesso meccanismo di come avviene la continua e "isterica" modifica della regolamentazione IATA, praticamente ad appannaggio dei soli vettori.

Per risolvere questo problema FAVET ha richiesto alla B.A. di inserire una clausola che preveda modifiche contrattuali solo su accordo scritto delle parti;

3. non ritenendo sufficientemente equilibrato il solo il richiamo effettuato all'art.14 sulla legislazione turistica, abbiamo chiesto di inserire una disposizione generale che definisca i termini per gli annullamenti e cancellazioni che salvaguardi gli agenti di viaggio nei casi in cui i loro clienti, legittimamente, annullino i servizi aerei, sia venduti singolarmente, sia venduti in un pacchetto. Nello specifico quando essi ricadono nelle fattispecie previste dagli artt.945 e 949 del Codice della Navigazione (i quali consentono la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione, sia prima della partenza, che nel corso del viaggio), ovvero nelle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore previsti dal D.Lgs. n.79 del 23.05.2011 (Codice del Turismo);
4. l'art.12 del contratto inviato dalla B.A. appare vessatorio nei confronti dei clienti, tenuto conto che prescrive genericamente il diniego rispetto ai rimborsi, oppure cambi data o routing, non prevedendo nei casi specifici o, comunque, non facendo salvi i casi in cui la richiesta sia giustificata o fondata su cause obiettive. In questo senso ci siamo riservati di approfondire con le Associazioni dei Consumatori tale aspetto al fine di addivenire ad una posizione comune che non comporti aggravii lavorativi per i nostri associati;
5. infine, abbiamo richiesto l'abrogazione dell'art.16 del suddetto contratto, in quanto contrastante con il Paragrafo IX della Risoluzione 824 IATA, che prevede la remunerazione dell'agente di viaggio per l'attività di vendita della biglietteria svolta. È una norma che, come noto, è conforme al disposto dell'art.1709 cod.civ. sulla onerosità del mandato. Numerose compagnie aeree hanno, negli ultimi mesi, concordato con questa posizione.

Per il momento siamo in attesa della risposta della British Airways.

ULTIME DALL'ECTAA. FUTURE INIZIATIVE LEGISLATIVE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Parlamento Europeo ha pubblicato un rapporto in vista delle future iniziative legislative sulla protezione dei dati personali in Europa sulle quali la Commissione Europea probabilmente emetterà una proposta di legge nell'autunno 2011.

Il rapporto del Parlamento Europeo contiene alcune posizioni che potrebbero avere un'influenza sulle attuali iniziative legislative sulle procedure di implementazione del PNR ed alcune posizioni potrebbero creare dei problemi sulla cornice legislativa europea in materia di protezione dei dati personali.

Questi i punti più salienti esaminati nel Rapporto del Parlamento Europeo:

1) Sulla proposta di Direttiva sul PNR europeo

Il Parlamento Europeo ritiene che sia di fondamentale importanza estendere l'applicazione delle regole generali sulla protezione dei dati personali alle aree relative alla cooperazione giudiziaria e di polizia.

Nota dell'ECTAA: "Alcuni Membri del Parlamento Europeo sono dell'avviso che la proposta di Direttiva sul PNR Europeo dovrebbe essere sospesa fino a quando l'UE non adotti una nuova cornice legislativa sulla protezione dei dati personali, allo scopo di garantire conformità tra le due Direttive, pertanto l'ECTAA sulla base di queste considerazioni chiederà che la proposta sul PNR Europeo sia prorogata".

2) Sulla futura cornice legislativa in materia di protezione dei dati personali

Il rapporto del Parlamento Europeo:

- mira a realizzare una piena armonizzazione di tutte le regole e chiarificazione delle regole applicabili;
- evidenzia la necessità di garantire i principi della trasparenza, minimizzazione dei dati (la limitazione dei dati processati) e limitazione dell'uso (limitazione dell'uso dei dati allo scopo per cui sono raccolti);
- il consenso del titolare dei dati alla loro raccolta può essere considerato valido solo quando non è ambiguo, è informato, è dato liberamente, è specifico ed esplicito. Inoltre dovrà essere attuato un meccanismo per registrare il consenso o la sua revoca da parte del titolare dei dati;
- è importante fornire degli strumenti per garantire ai cittadini il diritto di accesso e rettifica dei dati forniti;
- i cittadini devono essere informati nel caso in cui vi sia stata un'infrazione nell'uso dei dati;
- è a favore della responsabilità dei titolari del trattamento;
- è favorevole di rendere obbligatoria la nomina di funzionari per la protezione di dati personali nelle aziende che controllano i dati;
- ha evidenziato che potrebbe essere introdotto lo strumento dell'azione di classe allo scopo di consentire ai singoli soggetti di difendere collettivamente i diritti sull'uso dei propri dati ed ottenere il rimborso per danni che derivano dall'infrazione nell'uso dei dati. Ha, inoltre, notato che tale azione dovrebbe essere regolata per evitare abusi, pertanto ha chiesto alla Commissione di chiarire la relazione tra la comunicazione sulla protezione dei dati e la consultazione sul ricorso collettivo.

L'ECTAA scriverà nuovamente al Parlamento Europeo per commentare le sue posizioni, in particolare sul punto dell'azione collettiva. Inoltre

L'ECTAA ritiene che lo scopo dell'utilizzo limitato potrebbe essere utile far prevenire che i dati raccolti allo scopo di stipulare un contratto di viaggio possano essere usati dai fornitori di viaggi per scopi commerciali. Lo scorso mese di novembre 2010 la Commissione Europea ha pubblicato una Comunicazione sulla protezione dei dati personali dell'UE; tale comunicazione aveva lo scopo di modificare la legislazione vigente in materia di dati personali, includendo la Direttiva 95/46

sulla protezione dei dati personali e i principi sulla protezione dei dati personali applicabili alla disciplina del PNR.

L'ECTAA ha inviato alcuni commenti alla Commissione Europea, evidenziando come sarebbe più utile il raggiungimento di accordi validi piuttosto che il trasferimento dei PNR in Paesi terzi ed anche il fatto che i dati personali raccolti non dovrebbero essere usati per scopi commerciali.

Glossario sui termini usati nell'ambito della protezione dei dati personali

Termine	Definizione	Chi riguarda
Titolare dei dati personali	Il soggetto che è titolare dei dati trattati.	Il viaggiatore
Responsabile del trattamento dei dati personali	La persona fisica o giuridica che, singolarmente o congiuntamente con altri, determina le finalità e il modo in cui sono trattati i dati personali. E' responsabile di assicurare il rispetto delle regole sulla protezione dei dati.	<ul style="list-style-type: none"> - CRS per i dati personali raccolti nel corso delle attività del CRS per eseguire prenotazioni e per emettere biglietti (cfr. articolo 11 (1) del reg. 80/2009). - Compagnie aeree per PNR (cfr. parere 2 / 2007 sull' articolo 29). - I tour operator nella misura in cui essi determinano come e perché siano trattati i dati personali. - Forse società di gestione dei viaggi / agenzie di viaggio, nella misura in cui essi determinano come e perché siano trattati i dati personali.
Titolare del trattamento	Una persona fisica o giuridica, che elabora dati personali per conto del responsabile.	Gli agenti di viaggio che agiscono per conto del vettore o del fornitore di servizi.
Incaricato della protezione dei dati personali	Una persona nominata per garantire l'applicazione dei principi di protezione dei dati personali da parte di una società / ente pubblico	<p>Un dipendente di un'agenzia di viaggio o un tour operator con competenze nel campo della protezione dei dati.</p> <p>Una persona esterna incaricata di questioni relative alla protezione dei dati.</p>

Speciale PEC

Siamo alle soglie della scadenza prevista dal decreto legge 185 del 29 novembre 2008, in base al quale, **entro il 28 novembre 2011**, tutte le imprese già costituite in forma societaria alla data del 29 novembre 2008 devono dotarsi di un indirizzo di PEC, comunicandolo al registro delle imprese.

Per le società di nuova costituzione dopo l'entrata in vigore della legge, la PEC è stata resa immediatamente obbligatoria dovendo essere richiesta al momento della costituzione della società (la mancata comunicazione dell'indirizzo PEC determina la sospensione del procedimento di iscrizione al Registro Imprese).

Nello stesso articolo 16 del d.l. 185, inoltre, si sottolinea che *"l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria"*.

Nel dettaglio la PEC (Posta Elettronica Certificata) è un sistema che consente l'invio di messaggi e-mail conferendo valore legale al processo di consegna dei messaggi, essendo fornita al mittente la documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. Ovviamente si ha una TRASMISSIONE PEC quando lo scambio di messaggi e-mail avviene tra due indirizzi di posta elettronica che si avvalgono ENTRAMBI del servizio di certificazione fornito da un Gestore PEC.

La Posta Elettronica Certificata è legalmente equiparata alla raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'indirizzo PEC che una Società andrà a scegliere, diventerà il suo domicilio legale, identificativo e rappresentativo dell'identità stessa della Società.


Per questo Fiavet Servizi Srl ha prestato particolare attenzione alla necessità che gli Associati Fiavet hanno di questo prodotto. Ad oggi, infatti, è in grado di offrire ben due Convenzioni sulla PEC: la prima, che tratta direttamente la Posta Elettronica Certificata, è stata sottoscritta con ARUBA S.p.A., mentre la seconda, sottoscritta con la Dolphin Italia, permette di accedere al prodotto PEC acquistando uno dei tre pacchetti proposti in Convenzione. Per maggiori informazioni si invita ad accedere al sito www.fiavet.it nella parte dedicata alle Convenzioni.

Come funziona

a cura di Aruba PEC S.p.A.

I messaggi di posta certificata vengono spediti tra 2 caselle, e quindi Domini, certificati.

Quando il mittente possessore di una casella PEC invia un messaggio ad un altro utente certificato, il messaggio viene raccolto dal gestore del dominio certificato (punto di accesso) che lo racchiude in una Busta di Trasporto e vi applica una firma elettronica in modo da garantirne provenienza e inalterabilità. Successivamente il messaggio viene indirizzato al gestore PEC destinatario, che verificata la firma, provvede alla consegna al ricevente (punto di consegna). A questo punto il gestore PEC destinatario invia una Ricevuta di Avvenuta Consegna al mittente, che può quindi essere certo che il suo messaggio è giunto a destinazione. Durante la trasmissione di un messaggio attraverso 2 caselle PEC vengono emesse altre ricevute che hanno lo scopo di garantire e verificare il corretto funzionamento del sistema e di mantenere sempre la transazione in uno stato consistente.



Le convenzioni **Fiavet Servizi**



Fondata nel 1997 Wind Telecomunicazioni SpA è uno dei pochi operatori in Europa che offre servizi integrati di telefonia fissa, mobile e Internet. È il primo operatore alternativo sul mercato della telefonia fissa, è al primo posto in Italia tra i portali internet (con Libero) ed è tra i maggiori Internet Service Provider (ISP) italiani.



La Budget Autonoleggio è nata negli Stati Uniti nel 1958 per rivolgersi a persone *Budget oriented*, ossia attente al rapporto qualità-prezzo. È la terza società di autonoleggio al mondo, con un network diffuso in 128 Paesi e più di 3.400 location.



Il Gruppo CDS Service offre su piattaforma e-learning la gamma più completa di servizi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 (redazione del documento di valutazione rischi, corsi di formazione obbligatori per RSPP, addetto all'antincendio e primo soccorso, RLS, formazione ed informazione del lavoratore).



Intesa Sanpaolo è il Gruppo bancario nato dalla fusione di Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Leader in Italia grazie ad una rete distributiva senza eguali, ha una forte presenza internazionale focalizzata nell'Europa centro-orientale e nel bacino del Mediterraneo.



Nata nel settembre del 2001, Leasys opera nel mercato del noleggio a lungo termine per progettare e fornire i migliori servizi legati alla gestione di vetture, veicoli, attrezzati e mezzi speciali. Offre la risposta a qualsiasi esigenza di mobilità, attraverso soluzioni articolate e sostenibili dal punto di vista economico e ambientale.



La Innovation Group ha ideato un servizio mailing professionale riservato alle aziende che operano nel mondo del Turismo: *MailForAll*. Questo programma consente l'invio di una comunicazione/offerta ad oltre 12.500 Agenzie in Italia e circa 11.700 all'estero. In più, la Innovation Group propone il Catalogo Elettronico, con il quale è possibile trasformare depliant, brochure, album e riviste in dinamici strumenti di visualizzazione.



AIGO è un'agenzia di marketing e comunicazione integrata, attiva nel settore del turismo sin dalla sua fondazione nel 1990, che fornisce supporto strategico, consulenziale e operativo, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di business.



Colibri04, pensato da Sogetras, è il modo più veloce e conveniente di spedire documenti fino a 4 kg in Italia senza costi aggiuntivi relativi alle giacenze o adeguamenti vari delle tariffe. La mission è quella di offrire, esclusivamente alle aziende, un servizio altamente specializzato, studiato sull'esigenza del Cliente, strutturato in modo semplice e conveniente, commercializzato attraverso internet e telefono



La Catalog srl, facente parte della Sogegroup, è una società specializzata nella gestione logistica del catalogo turistico. Offre: stoccaggio del materiale; emissione degli ordini di spedizione; confezionamento automatico; stampa del documento di viaggio; consegna del materiale entro 7 gg presso tutte le Agenzie di Viaggio presenti sul territorio nazionale e nella Svizzera italiana; prova di consegna; gestione delle giacenze.



La System Time, fondata nel 1992, è oggi una delle imprese leader nel campo della progettazione, consulenza e realizzazioni di soluzioni informatiche per imprese turistiche. Può fornire una vasta gamma di prodotti e servizi, che vanno dai gestionali operativi e contabili, CRM, connettività internet, sviluppo siti Web, installazione centralini VOIP, alla consulenza fiscale e amministrativa.



La Tor Graphic è specializzata nella progettazione e realizzazione di siti web aziendali e per enti pubblici. La sua attività copre ogni esigenza attraverso software personalizzati web based, soluzioni dinamiche (ASP/PHP), web design originale e innovativo, strumenti avanzati web 2.0, portali, blog, e-commerce, cataloghi e gestione archivi, gestione autonoma dei contenuti (CMS), ottimizzazione per motori di ricerca (SEO), hosting, help desk service, formazione del personale



La Venus, realtà imprenditoriale attiva su tutto il territorio nazionale nell'ambito dei gadget promozionali, nasce nel 2001 da una idea dinamica, innovativa ed attuale di considerare l'articolo promozionale un gadget utile pratico e funzionale o insolito ed abilmente disegnato in grado di contraddistinguere un'Azienda.



Dolphin Italia, fondata a Padova nel 1991 da un gruppo di specialisti dell'amministrazione nel settore turistico e di sviluppo software, offre soluzioni di back-office (sempre in linea con la legislazione italiana di settore) e, con la collaborazione di un team dedicato, servizi contabili integrati con le soluzioni tecnologiche offerte. Grazie alla piattaforma multicanale completa per il punto vendita dell'agenzia, denominata *Dolphin Travel Manager*, è possibile effettuare prenotazioni di voli, hotel, autonoleggio, assicurazioni e gestire la vendita in modo sicuro dalla ricezione alla produzione dei documenti di viaggio.



Aruba Posta Elettronica Certificata S.p.A è Gestore Certificato dal 12/10/2006 ed Autorità di Certificazione dal 06/12/2007, iscritta all' Elenco Pubblico dei Certificatori accreditati da DIGIPTA.

Elenco circolari per gli associati

consultabili sul nostro sito

GENNAIO-AGOSTO 2011

www.fiavet.it

- 061. Oggetto: liste di nozze e comunicazione telematica delle operazioni IVA, cosiddetto "spesometro"
- 060. Oggetto: Ulteriori precisazioni in tema di comunicazione telematica delle operazioni IVA, cosiddetto "spesometro"
- 059. Oggetto: Ulteriori aggiornamenti sull'imposta di soggiorno
- 058. Oggetto: Imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale - differimento del termine per la regolarizzazione
- 057. Fallimento Sprintours SpA
- 056. Protocollo di intesa per il settore turismo "Progetto Italia e Turismo"
- 055. Future iniziative legislative sulla protezione dei dati personali
- 054. Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari
- 053. Decisione della Corte di Giustizia europea sul Regolamento DBC
- 052. Vittoria di ANRV contro Ryanair sulla trasparenza delle commissioni sulle carte di credito
- 051. Votata la nuova Direttiva sui diritti dei consumatori al Parlamento Europeo
- 050. Comunicazione telematica delle operazioni IVA, cosiddetto "spesometro"
- 049. Revisione congiunturale speciale per l'anno 2010 per tenere conto degli effetti della crisi economico-finanziaria
- 048. Iniziativa Enit- progetto BRIC - Workshop in Russia - settembre 2011
- 047. Imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale - ulteriori chiarimenti
- 046. Proroga termini di versamento per l'anno 2011 dovuti dai contribuenti e risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP
- 044. Comunicazione telematica delle operazioni IVA, cosiddetto "spesometro" - primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 30 maggio 2011, n. 24/e
- 043. Studi di Settore - bozza del nuovo quadro X per tenere conto della crisi economico-finanziaria anche per il periodo d'imposta 2010
- 042. Rinvio della rimozione delle restrizioni per il trasporto di liquidi del duty free nel bagaglio a mano
- 041. Iniziative. "incoming e outgoing" di Governo
- 039. Quas-bando per premi di laurea 2011
- 038. Questionario sulla comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi a regime fiscale privilegiato (black-list)
- 037. Nuovo aggiornamento lista nera vettori aerei
- 035. Nuove regole IATA sul trasporto del bagaglio
- 033. Tracciabilità dei flussi finanziari legge 136/2010
- 032. Trattamento IVA delle provvigioni ricevute dagli Hotel comunitari
- 031. Studi di settore - bozza del nuovo modello UG78U 2011, per il periodo d'imposta 2010
- 029. Regolamento comunitario n. 282/2011-disposizioni di attuazione delle norme sul luogo di imposizione IVA delle prestazioni di servizi (dir. 2006/112/CE)
- 024. Entrata in vigore del regolamento sui diritti dei passeggeri via bus
- 023. Festa Nazionale del 17 marzo 2011
- 019. Nuova direttiva sui ritardi nei pagamenti commerciali
- 009. Ulteriore approfondimento giuridico dello "sconsiglio" della Farnesina per l'Egitto relativamente al settore crocieristico
- 008. Effetti giuridici dello "sconsiglio" della Farnesina per l'Egitto
- 001. Entrata in vigore del regolamento sui diritti dei passeggeri marittimi

Seminari / Convegni Fiavet

Seminario

12.10.2011

"Spesometro"

Quali adempimenti per le Adv?

Organizzato da Fiavet Trentino / Trento

Relatore: dottor Pierluigi Fiorentino

Convegno

2-3.11.2011

Particolari modalità di applicazione dell'IVA nelle Adv

Organizzato da Fiavet Toscana / Firenze

Relatore: dottor Pierluigi Fiorentino

Seminario

9-10.11.2011

Le particolari di modalità di applicazione dell'IVA alle Agenzie di Viaggi e Turismo

Organizzato da Fiavet Trentino / Trento

Relatore: dottor Pierluigi Fiorentino

Riferimenti Fiavet

Presidente Fiavet Nazionale

Cinzia Renzi

Presidente d'Onore

Giuseppe Cassarà

GIUNTA NAZIONALE

Presidente Fiavet Nazionale

Cinzia Renzi

Vice Presidente Vicario

Roberto Cividin

Vice Presidente

Fortunato Giovannoni

Componenti di Giunta

Massimo Madarena

Enzo Manunza

Antonio Pessagno

Antonio Scipioni

Segretario Generale

Dott. Daniele Fiorini

Segreteria

Patrizia Maracchioni

Elisabetta Moretti

Donatella Sacchetti

Ufficio Fiscale

Dott. Pierluigi Fiorentino

Ufficio Legale

Avv. Federico Lucarelli

FIAVET NAZIONALE

Presidente Cinzia Renzi
Indirizzo P.zza G.G. Belli, 2 · 00153 Roma
Tel. 06 58.83.101
Fax 06 58.97.003
E-mail fiavet.nazionale@fiavet.it

FIAVET LAZIO

Presidente Andrea Costanzo
Indirizzo Via Castelfidardo, 18 · 00185 Roma
Tel. 06/48.85.051
Fax 06/48.35.09
E-mail info@fiavet.lazio.it

FIAVET SICILIA

Presidente Filiberto Manno
Indirizzo Via Libertà, 37/i · 90139 Palermo
Tel. 091/62.53.673
Fax 091/62.58.749
E-mail fiavet@mbox.infcom.it

FIAVET ABRUZZO E MOLISE C/O BALTOUR

Presidente Agostino Ballone
Indirizzo C.da Piano Delfico s.n. · 64100 Teramo
Tel. 0861/55.48.89
Fax 0861/55.44.81
E-mail fiavet.abruzzoemolise@baltour.it

FIAVET LIGURIA

Presidente Marina Isola
Indirizzo Via Cesarea, 8/6 · 16121 Genova
Tel. 010/56.48.61
Fax 010/86.30.965
E-mail info@fiavetliguria.com

FIAVET TOSCANA

Presidente Andrea Donati
Indirizzo Via Giuseppe Giusti, 9 · 50121 Firenze
Tel. 055/23.45.460
Fax 055/24.69.809
E-mail fiavet@confturismotoscana.it

FIAVET CALABRIA C/O MADARENA VIAGGI

Presidente Massimo Madarena
Indirizzo P.zza Pitagora, 5 · 88900 Crotona
Tel. 0962/24.923
Fax 0962/21.872
E-mail fiavetcalabria@libero.it

FIAVET LOMBARDIA

Presidente Luigi Maderna
Indirizzo C.so Venezia, 47 · 20123 Milano
Tel. 02/77.50.609
Fax 02/77.52.430
E-mail segreteria@fiavet.com

FIAVET TRENINO

Presidente Laura Bolgia
Indirizzo Via Solteri, 78 · 38100 Trento
Tel. 0461/88.04.35
Fax 0461/88.03.00
E-mail fiavet@ucts.tn.it

FIAVET CAMPANIA E BASILICATA

Presidente Ettore Cucari
Indirizzo Via Santa Lucia, 36 · 80132 Napoli
Tel. 081/55.21.656
Fax 081/24.57.700
E-mail info@fiavetcampania.it

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Commissario Straordinario Antonio Pessagno
Indirizzo C.so Duca degli Abruzzi, 42 · 10100 Torino
Tel. 06/58.83.101
Fax 06/58.97.003
E-mail fiavet.nazionale@fiavet.it

FIAVET UMBRIA

Presidente Fortunato Giovannoni
Indirizzo Via Sette Valli, 320 · 06129 Perugia
Tel. 075/50.67.176
Fax 075/50.67.177
E-mail fiavet@confcommercio.pg.it

FIAVET EMILIA ROMAGNA E MARCHE

Presidente Paolo Mazzola
Indirizzo Via Tiarini, 22 · 40129 Bologna
Tel. 051/41.56.050
Fax 051/41.56.051
E-mail info@fiavet.emilia-romagna.it

FIAVET PUGLIA

Presidente Francesco De Sario
Indirizzo P.zza Moro, 33 · 70122 Bari
Tel. 080/52.13.281
Fax 080/52.13.281
E-mail fiavet.puglia@tiscali.it

FIAVET VENETO

Presidente Antonio Scipioni
Indirizzo Via Sorio, 89 · 35141 Padova
Tel. 049/87.22.387
Fax 049/87.35.675
E-mail fiavetveneto@touritel.com

FIAVET FRIULI VENEZIA GIULIA

Presidente Roberto Cividin
Indirizzo Via San Nicolò, 7 · 34121 Trieste
Tel. 040/77.07.371
Fax 040/77.07.362
E-mail segreteria.fiavet@confcommerciotrieste.it

FIAVET SARDEGNA

Presidente Enzo Manunza
Indirizzo Via Dante, 30 CP/74B · 08100 Nuoro
Tel. 0784/39.249
Fax 0784/39.249
E-mail fiavetsardegna@fiavetsardegna.it

AINeT

Presidente Franco Gattinoni
Indirizzo C.so Venezia, 49 · 20121 Milano
Tel. 02/77.50.386
Fax 02/79.43.72
E-mail ainet@unione.milano.it